

**Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose
su strada
(SDR)**

del 29 novembre 2002 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale;

visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.

² La presente ordinanza si applica:

- a. ai produttori di merci pericolose;
- b. agli speditori o ai destinatari di merci pericolose;
- c. alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose;
- d. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.

Art. 2 Delimitazione con l'OSAS

Per quanto riguarda la designazione, i compiti, la formazione e l'esame degli addetti alla sicurezza, le imprese che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose sottostanno inoltre alle disposizioni contenute nell'ordinanza del 15 giugno 2001⁴ sugli addetti alla sicurezza (OSAS).

RU 2002 4212

¹ RS 741.01

² RS 172.010

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).

⁴ RS 741.622

Art. 3 Abbreviazioni

Nella presente ordinanza e nei suoi allegati sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. ONC per l'ordinanza del 13 novembre 1962⁵ sulle norme della circolazione stradale;
- b. OSStr per l'ordinanza del 5 settembre 1979⁶ sulla segnaletica stradale;
- c. OAV per l'ordinanza del 20 novembre 1959⁷ sull'assicurazione dei veicoli;
- d. OETV per l'ordinanza del 19 giugno 1995⁸ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- e. ADR per l'Accordo europeo del 30 settembre 1957⁹ concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada e per i suoi allegati;

Art. 4 Diritto internazionale

¹ Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell'ADR¹⁰ sono applicabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell'ADR sono parte integrante della presente ordinanza.

² L'Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell'ADR.¹¹

Art. 5 Eccezioni e deroghe

¹ L'appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all'ADR¹², come pure le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali.

² L'USTRA¹³ può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle singole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto.

³ Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l'ADR deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell'ADR.¹⁴

Art. 6 Deroghe per trasporti per conto proprio su strade pubbliche

D'intesa con l'USTRA, l'autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordinanza – specie quelle riguardanti l'imballaggio, l'etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo

⁵ RS 741.11

⁶ RS 741.21

⁷ RS 741.31

⁸ RS 741.41

⁹ RS 0.741.621

¹⁰ RS 0.741.621

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

¹² RS 0.741.621

¹³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535).

di trasportare la merce e i veicoli utilizzati – sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto.

Art. 7 Spedizione della merce

¹ Chi spedisce una merce pericolosa deve accertarsi che il trasporto sia eseguito nelle condizioni richieste dalla presente ordinanza.

² Lo speditore deve accertarsi che gli imballaggi forniti da destinatari o vettori siano conformi alle norme. Se non è in grado di farlo, può utilizzarli soltanto se sono in buono stato e se il destinatario o il vettore si assume la responsabilità di tali imballaggi.

³ Se le merci sono state trasportate nel rispetto delle norme legali conformemente a un disciplinamento internazionale sul trasporto di merci pericolose, il destinatario o, all'occorrenza, il vettore assume gli stessi obblighi che incombono allo speditore se prende egli stesso in consegna la merce o ne continua il trasporto. Non è tuttavia tenuto a sostituire gli imballaggi non regolamentari se sono in buono stato.

Art. 8 Formazione dei conducenti

¹ Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.¹⁵

² La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.¹⁶

Art. 9 Istruzione dei conducenti

I detentori dei veicoli e i vettori devono assicurarsi che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose siano istruiti sulle particolarità di tali trasporti.

Art. 10 Ulteriori obblighi e diritti dei conducenti

¹ Prima di iniziare il trasporto di una merce pericolosa il conducente deve prendere conoscenza dei documenti prescritti.

² ...¹⁷

³ I conducenti, ai quali è stata affidata una merce che ritengono pericolosa, possono esigere dallo speditore o dal vettore un'attestazione scritta in cui è precisato che tale merce non è pericolosa.

Art. 11 Carico e scarico fuori della strada pubblica

Le prescrizioni relative al carico e allo scarico di merci pericolose e alla pulizia dei veicoli si applicano anche fuori della strada pubblica.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6535).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2719).

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4711).

Art. 12 Riempimento e svuotamento delle cisterne

¹ Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente.

² Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non devono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione. Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque.

³ Sia gli speditori sia coloro che effettuano l'operazione di riempimento sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni all'atto del riempimento delle cisterne.

Art. 13 Limitazioni del traffico

¹ Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari. L'elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell'appendice 3 della presente ordinanza.

² I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr¹⁸) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza.¹⁹

^{2bis} Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali:

- a. dall'USTRA quando si tratta di strade nazionali;
- b. dall'autorità cantonale, d'intesa con l'USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.²⁰

³ Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.

Art. 14 Assicurazione

Tutti i veicoli a motore e gli autotreni necessitano, per il trasporto di merci pericolose non esenti da autorizzazione, della speciale copertura assicurativa prescritta nell'articolo 12 capoverso 1 OAV²¹.

Art. 15 Iscrizione nella licenza di circolazione

La speciale copertura assicurativa è iscritta nella licenza di circolazione.

¹⁸ RS 741.21

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243).

²¹ RS 741.31

Art. 16 Obbligo d'informare

Le persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l'accesso all'azienda per i necessari sopralluoghi.

Sezione 2:**Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l'UE****Art. 17²²** Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l'UE

Le comunicazioni e la collaborazione con l'UE sono rette dall'ordinanza del 28 marzo 2007²³ sul controllo della circolazione stradale.

Art. 18²⁴ Comunicazioni a scopi statistici

I rapporti sono retti dall'ordinanza del 28 marzo 2007²⁵ sul controllo della circolazione stradale.

Sezione 3: Disposizioni penali**Art. 19** Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce

È punito con la multa²⁶ chiunque:

- a. affida al trasporto o trasporta una merce pericolosa che l'ordinanza non permette di trasportare;
- b. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo le condizioni fissate nella presente ordinanza;
- c. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi richiesti;
- d. fa trasportare merci pericolose senza informare il vettore o il conducente circa il loro stato e la loro natura.

Art. 20 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce

È punito con la multa chiunque:

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

²³ RS 741.013

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

²⁵ RS 741.013

²⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- a. carica, scarica, imballa o manipola merci pericolose, senza aver osservato gli obblighi necessari. La stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell'adempimento di tali obblighi;
- b. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all'ambiente.

Art. 21 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce

È punito con la multa chiunque:

- a. trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
- b. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;
- c. alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all'obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all'equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli;
- d. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all'identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.

Art. 22 Infrazioni commesse dal vettore e dal detentore del veicolo

È punito con la multa chiunque:

- a. in qualità di vettore o detentore di un veicolo, lascia o fa trasportare merci pericolose da un conducente che non possiede la formazione speciale richiesta. Al conducente è applicabile la stessa pena;
- b. non ottempera ai controlli obbligatori.

Art. 23²⁷

Art. 24 Preminenza della disposizione penale più severa

Se, per un reato contemplato nella presente ordinanza, una legge federale commina una pena più grave, il colpevole è giudicato in base alla norma più severa.

²⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189).

Sezione 4: Esecuzione

Art. 25 Esecuzione

¹ Le autorità cantonali assicurano l'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

² Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 2007²⁸ sul controllo della circolazione stradale.²⁹

³ All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l'approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.³⁰

^{3bis} L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente ai sensi dell'ADR per l'immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2012³¹ sui mezzi di contenimento per merci pericolose.³²

⁴ In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)³³, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente.

Art. 26 Comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose

I Cantoni trasmettono all'USTRA le comunicazioni su eventi riguardanti merci pericolose.

Art. 27³⁴

Art. 28 Adattamento e istruzioni

¹ Le appendici della presente ordinanza possono essere emanate e modificate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

² Il Dipartimento può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza.

²⁸ RS **741.013**

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2189).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6537).

³¹ RS **930.111.4**

³² Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6537).

³³ RS **741.41**

³⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2189).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ L'ordinanza del 17 aprile 1985³⁵ concernente il trasporto di merci pericolose su strada è abrogata.

² Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...³⁶

Art. 30 Disposizione transitoria

Iscrizioni nelle licenze di circolazione di veicoli cisterna secondo l'articolo 15³⁷ dell'ordinanza del 17 aprile 1985³⁸ concernente il trasporto di merci pericolose su strada sostituiscono il certificato d'ammissione richiesto in virtù dell'ADR fino al successivo cambio di detentore o al successivo esame del veicolo.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

³⁵ [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 1183 419].

³⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 4212.

³⁷ RU 1994 3006

³⁸ [RU 1985 620]

*Appendice I*³⁹
(art. 5 cpv. 1)

Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali

Parte 1

Disposizioni generali⁴⁰

Capitolo 1.1

Campo d'applicazione e applicabilità

1.1.3 Esenzioni

1.1.3.1 Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto

1.1.3.1.1 L'esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.1 lettera a ADR si applica soltanto alle quantità massime ammesse per unità di trasporto indicate nella tabella A.

Nella tabella A, per «quantità massima ammessa per unità di trasporto» s'intende:

- per gli oggetti: la massa lorda in kg;
- per gli oggetti della classe 1: la massa netta in kg della materia esplosiva;
- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg;
- per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri;
- per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione: la capacità in acqua del recipiente, in litri.

³⁹ Il testo della presente appendice e relative mod. originariamente non sono stati pubblicati nella RU (RU **2002** 4224, **2005** 2351, **2006** 4905, **2008** 5087, **2009** 4735, **2010** 4283, **2012** 6533). La versione consolidata dell'appendice contiene le mod. approvate l'11 dic. 2014, in vigore dal 1 gen. 2015 (RU **2014** 4627). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell'O del DATEC del 26 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3455).

⁴⁰ La struttura della presente appendice rispecchia quella dell'ADR (RS **0.741.621**).

Tabella A:

Materie od oggetti	Quantità massima ammessa per unità di trasporto
<p>Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, n° ONU 0190 Classe 3: N° ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 5.1: N° ONU 2426 Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 e 3294 Classe 6.2: N° ONU 2814 e 2900 Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele</p> <p>oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, a l'eccezione di quelli classificati sotto il N° ONU 2908.</p>	0
<p>Classe 1: materie da 1.1C a 1.5D e oggetti 1.1B e 1.2B Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 e materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 4.3: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II o III Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104, da 3111 a 3120</p>	1
<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio I e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0 o 1» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti:</p> <p>Classe 1: oggetti da 1.1C a 1.1J, da 1.2C a 1.2J, da 1.3C a 1.3J, da 1.4B a 1.4S e 1.6N Classe 2: gruppi T, TC, TO, TF, TOC e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230 Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110 Classe 9: N° ONU 3245</p>	5
<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio II e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1 o 5» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti:</p> <p>Classe 2: gruppo F, aerosol: gruppo F Classe 5.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III Classe 6.1: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III</p>	100
<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio III e non compresi nella categoria «Quantità massima ammessa 0, 1, 5 o 100» come pure le materie e gli oggetti delle classi e dei gruppi seguenti:</p> <p>Klasse 2: gruppi A e O, aerosol: gruppi A e O Klasse 3: N° ONU 3473 Klasse 4.3: N° ONU 3476 Klasse 7: N° ONU da 2908 a 2911 Klasse 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477 Klasse 9: N° ONU 2990 e N° ONU 3072</p>	300

Quando merci pericolose appartenenti a diverse categorie di trasporto fissate nella tabella A sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma

- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 1» moltiplicata per 300,
- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 5» moltiplicata per 60,
- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 100» moltiplicata per 3 e
- della quantità di materie e oggetti della categoria «quantità massima ammessa 300»

non deve superare 300.

1.1.3.1.2 L'esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.1 lettera b ADR non si applica a macchinari o dispositivi contenenti materie radioattive.

1.1.3.1.3 Gli imballaggi elencati nella sottosezione 1.1.3.1 lettera c ADR, inclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi di capacità superiore a 450 litri, devono essere conformi alle disposizioni concernenti l'imballaggio, il controllo, l'approvazione e la marcatura di cui alle parti 4 e 6 ADR.

1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

a. Nel caso di trasporti per i quali valgono le esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.6 ADR, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- l'assicurazione responsabilità civile aumentata,
- le disposizioni relative alla sosta e al parcheggio della presente appendice; vanno rispettate le limitazioni del traffico (art. 13).

b. Esenzioni per il trasporto di container-cisterna di cantiere

Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in container-cisterna di cantiere, con una capacità massima del serbatoio di 1210 litri, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14 della presente appendice, sottostà alle esenzioni di cui al punto 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo 5.3 dell'ADR. I veicoli destinati al loro trasporto non devono essere marcati.

In galleria, per i container-cisterna di cantiere valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all'obbligo di segnalazione.

c. Documento di trasporto

Possono essere trasportati senza documento di trasporto:

- gli imballaggi vuoti, non ripuliti, della categoria 4 ad eccezione del N° ONU 3509;
 - le bombole, piene o vuote, per apparecchi di protezione respiratoria dei servizi di soccorso e per immersione (cl. 2 N° ONU 1002, codice di classificazione 1A e N° ONU 3156, codice di classificazione 1O).
- d. Applicazione delle prescrizioni del capitolo 1.10 ADR alle merci della classe 1

Per i titolari di permessi di brillamento o d'uso che riportano le sigle FWB o HA (art. 51 e 52 dell'ordinanza del 27 novembre 2000⁴¹ sugli esplosivi) le prescrizioni del capitolo 1.10 ADR non si applicano alle materie e agli oggetti esplosivi menzionati al primo lemma del punto 1.1.3.6.2 ADR.

1.1.3.6.10

Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l'ambiente acquatico possono trasportare le cisterne vuote, non ripulite, usate come contenitori durante gli interventi alle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della presente ordinanza come segue:

a. Cisterne e veicoli

Le cisterne non sono soggette né alle prescrizioni sull'uso di cui ai capitoli 4.3 e 4.4 ADR né alle disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, il controllo e la marcatura di cui ai capitoli 6.8 e 6.9 ADR. I veicoli non sottostanno alle prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli della parte 9 ADR.

b. Placcatura

I due lati e ogni estremità delle cisterne devono essere muniti di placche secondo il capitolo 5.3 ADR. Se le placche così apposte non sono visibili all'esterno del veicolo portante, occorre apporne altre anche su entrambe le fiancate e sulla parte posteriore del veicolo. Se il veicolo portante è un rimorchio, quest'ultimo deve essere munito di placca anche sulla parte anteriore.

c. Pannelli arancioni

Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione arancione senza numero d'identificazione del pericolo secondo il punto 5.3.2.1.1 ADR.

Si può rinunciare alla marcatura del veicolo portante o del rimorchio qualora non venga trasportata alcuna cisterna.

⁴¹ RS 941.411

d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive

È permesso trasportare aggiuntivamente merci pericolose in colli approvati, marcati ed etichettati nei limiti della quantità massima riportata nella tabella 1.1.3.6.3 ADR e, inoltre, merci pericolose che sottostanno alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.1 c) ADR.

e. Formazione

Il conducente del veicolo è esentato dalla formazione di cui alla sezione 8.2.1. ADR.

Tutte le altre prescrizioni della presente ordinanza rimangono applicabili.

1.1.3.7 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici)

1.1.3.7.1 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili

In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento alle seguenti condizioni:

- a. un esperto autorizzato dalle autorità competenti deve esaminare e classificare questi rifiuti secondo le caratteristiche di pericolosità, tenendo conto delle misure in caso di incidente o evento imprevisto. Se non è possibile classificare con certezza una materia, l'esperto attribuisce una classe provvisoria, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU sulla base delle informazioni in possesso dello speditore. A tale scopo applica i criteri di classificazione di cui al capitolo 2.2 ADR e i principi secondo i punti 2.1.3.5.2–2.1.3.5.4 ADR. La classificazione deve tenere in considerazione il pericolo preponderante; è ammesso il ricorso a una rubrica n.a.s. adatta;
- b. l'esperto deve imballare i rifiuti in appositi recipienti di raccolta. La marcatura e l'etichettatura dei singoli imballaggi non sono necessarie qualora i recipienti di raccolta siano già etichettati e marcati;
- c. l'esperto impartisce le istruzioni del caso al conducente;
- d. il documento di trasporto deve riportare la dicitura «Trasporto secondo il punto 1.1.3.7.1 SDR». Non è necessario indicare la denominazione tecnica secondo la sottosezione 3.1.2.8 ADR, mentre le informazioni di cui al punto 5.4.1.1.1 lettera e ADR si possono limitare alla quantità lorda e al numero di recipienti di raccolta.

1.1.3.7.2 **Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili**

In deroga alle disposizioni dell'ADR relative all'imballaggio, all'imballaggio in comune, all'etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose che non possono essere classificate dall'esperto secondo 1.1.3.7.1 lettera a, possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, alle seguenti condizioni:

- a. i rifiuti possono essere trasportati in quantità non superiore a 50 kg o l per unità di trasporto in colli che soddisfano i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II;
- b. se i colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità per unità di trasporto può essere aumentata fino a 300 kg o l;
- c. i colli devono recare le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e 9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile, «Merce pericolosa non identificata»;
- d. si deve portare con sé un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti indicazioni:
 - la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.7.2 SDR»;
 - il nome e l'indirizzo dello o degli speditori;
 - il nome e l'indirizzo del o dei destinatari;
 - il numero e il peso dei colli.

1.1.3.8 **Riconsegna dei fuochi pirotecnici**

Per le esenzioni secondo la sottosezione 1.1.3.6 ADR e SDR è determinante la quantità riportata nel documento di trasporto anche per la riconsegna di fuochi pirotecnici. Il documento di trasporto deve contenere l'indicazione «Riconsegna di fuochi pirotecnici secondo 1.1.3.8 SDR».

Per la riconsegna dei fuochi pirotecnici dei N° ONU 0335, 0336 e 0337 dai negozi di vendita al dettaglio ai fornitori vale una delle due seguenti disposizioni:

- a. come massa netta totale dei contenuti di materia esplosiva, in deroga alle disposizioni di cui al punto 5.4.1.2.1 lettera a ADR, si può riportare il valore del documento di trasporto della consegna o la massa lorda dei colli;
- b. i fuochi pirotecnici possono essere trasportati in deroga alle prescrizioni dell'ADR secondo la classificazione «N° ONU 0335»; in deroga alle disposizioni di cui al punto 5.4.1.2.1 lettera a ADR, per tutte le materie e gli oggetti si può riportare come massa netta totale il valore del documento di trasporto della consegna o la massa lorda dei colli.

Capitolo 1.3

Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose

1.3.3 Documentazione

La documentazione dettagliata relativa alla formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.3 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.

Capitolo 1.5

Deroghe

1.5.2 Consegne militari

Per le consegne militari sono applicabili le disposizioni relative ai trasporti militari su strada.

Capitolo 1.6

Misure transitorie

1.6.1.5 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno 2017 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2016.

1.6.1.21 I certificati di formazione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 possono essere utilizzati fino alla scadenza dei cinque anni di validità al posto dei certificati corrispondenti alle disposizioni del 8.2.1.10.3.

1.6.3 Cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria

1.6.3.21 a 1.6.3.26 *Abrogati*

1.6.3.27 Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto previste per il trasporto di rifiuti pericolosi ai sensi della sezione 1.2.1 ADR, costruite prima del 1° gennaio 1999 secondo le Norme EMPA⁴² in vigore fino al 31 dicembre 1998, ma che non soddisfano le disposizioni del capitolo 6.10 ADR applicabili dal 1° gennaio 1999, possono continuare a essere utilizzate. Queste attrezzature sottostanno alle prescrizioni tecniche delle Norme EMPA, eccezion fatta per le prescrizioni che riguardano gli intervalli fra i controlli periodici. Esse sono soggette alle frequenze dei controlli prescritte dalla sezione 6.10.4 ADR.

1.6.3.28 *Abrogato*

1.6.4 Container-cisterna, cisterne mobili e CGEM⁴³

1.6.4.10 I container-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell'appendice B.1b della SDR in vigore fino al 31 dicembre 1987

⁴² Norme EMPA del 31 ottobre 1989.

⁴³ CGEM: Container per gas a elementi multipli.

nella versione del 1° maggio 1985⁴⁴ possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: sezione 6.5.3 e sottosezioni 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1, ad eccezione di 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6.

1.6.5 Veicoli

1.6.5.7 In deroga alle osservazioni d) e g) della tabella della sezione 9.2.1 ADR, i veicoli che devono essere equipaggiati con dispositivi di frenatura antibloccaggio e di rallentamento secondo la sottosezione 9.2.3.1 ADR non sottostanno a nessun obbligo di equipaggiamento supplementare, a condizione che siano stati immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1994.

1.6.14 Container-cisterna di cantiere

1.6.14.1 I container-cisterna di cantiere costruiti prima del 1° gennaio 2013, ma che non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6.14.2 della presente appendice concernenti il collare possono continuare a essere utilizzati fino al successivo controllo periodico.

I container-cisterna di cantiere dotati prima del 1° gennaio 2013 di un collare che supera di meno di 25 mm gli elementi più alti da proteggere possono continuare a essere utilizzati senza limitazioni.

I container-cisterna di cantiere sprovvisti di dispositivo tagliafiama e presa di terra, costruiti prima del 1° gennaio 2013, possono essere utilizzati fino al prossimo esame periodico anche per carburante diesel di cui alle disposizioni speciali 640K e 640L (punto di infiammabilità ≤ 60 °C).

Capitolo 1.10

Disposizioni concernenti la security

1.10.2.4 La descrizione dettagliata della formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.10 ADR deve essere conservata per almeno 5 anni.

Parte 3

Lista delle merci pericolose, disposizioni speciali, esenzioni relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate e in quantità esenti

Capitolo 3.3

Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti

363 L'esenzione si applica solo ai macchinari e dispositivi che sottostanno alla legge federale del 12 giugno 2009⁴⁵ sulla sicurezza dei prodotti.

⁴⁴ RU 1985 620

⁴⁵ RS 930.11

Parte 4**Utilizzazione di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne****Capitolo 4.1****Utilizzazione di imballaggi, compresi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi**

4.1.1 Disposizioni generali relative all'imballo di merci pericolose diverse da quelle delle classi 2, 6.2 e 7, in imballaggi, compresi i IBC o i grandi imballaggi.

4.1.1.17 *Abrogato*

4.1.1.19 *Abrogato*

4.1.1.22 Trasporto di imballaggi cominciati

Nel caso di trasporti a cui fa riferimento la sottosezione 7.5.2.2, nota a piè di pagina a dell'ADR, le materie esplosive ammesse a fini di brillamento secondo l'ordinanza del 27 novembre 2000⁴⁶ sugli esplosivi, che si trovano in imballaggi cominciati, devono essere trasportate in recipienti chiusi secondo l'allegato 11.2 della precitata ordinanza. I recipienti devono essere omologati in base al capitolo 6.1 ADR e autorizzati per il trasporto di questi esplosivi. Le prescrizioni del punto 2.2.1.1.6, nota 3 ADR, devono essere rispettate.

4.1.4 Lista delle istruzioni d'imballaggio

4.1.4.1 Istruzioni concernenti l'uso degli imballaggi (esclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa [IBC] e i grandi imballaggi)

P 200	Istruzione d'imballaggio	P 200
Esami periodici		
(9) I recipienti per i gas dei codici di classificazione 1A e 1O utilizzati dai sommozzatori devono essere sottoposti ogni due anni e mezzo a un'ispezione visiva e ogni cinque anni a un esame periodico completo.		

Capitolo 4.2

...

Abrogato

⁴⁶ RS 941.411

Capitolo 4.8

Uso dei container-cisterna di cantiere

4.8.1 Uso

Nei container-cisterna di cantiere può essere trasportato soltanto carburante diesel (UN 1202).

4.8.2 Volume utile

Il volume utile massimo indicato del 95 % della capacità non può essere superato, anche quando non è raggiunto il grado di riempimento ammesso di cui alla sottosezione 4.3.2.2 ADR.

Parte 5

Procedure di spedizione

Capitolo 5.4

Documentazione

5.4.1 Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

5.4.1.4 Forma e lingua

5.4.1.4.1

Nel caso di trasporti effettuati all'interno di un Cantone in cui l'italiano sia la sola lingua ufficiale, la stesura del documento di trasporto si può limitare alla lingua italiana.

Parte 6

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne

Capitolo 6.8

Abrogato

Capitolo 6.10

Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all'approvazione del tipo, ai controlli e alla marcatura delle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto

6.10.1 In generale

6.10.1.2 Campo di applicazione

6.10.1.2.2

Le Norme tecniche del 31 ottobre 1989 del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca per cisterne operanti sotto vuoto si applicano solo ai serbatoi d'aspirazione e di mandata costruiti prima del 31 dicembre 1998.

6.10.4 Controlli

6.10.4.1 Le cisterne operanti sotto vuoto di cui al punto 6.10.1.2.2 della presente appendice sono sottoposte alle frequenze di controlli periodici previsti alla sezione 6.10.4 ADR.

Capitolo 6.14

Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all'approvazione del prototipo e ai controlli dei container-cisterna di cantiere

Nota *Abrogata*

6.14.1 In generale

6.14.1.1 Definizioni

Container-cisterna di cantiere: Contenitori di carburanti utilizzati per le operazioni di rifornimento delle macchine per un periodo di tempo limitato.

Indipendentemente dalle loro dimensioni, vengono considerati come container-cisterna o cisterne fisse secondo il capitolo 6.8 ADR.

I container-cisterna di cantiere sono composti da una cisterna interna e da un recipiente di raccolta chiuso (cisterna esterna).

Un container-cisterna o una cisterna fissa che soddisfi integralmente le prescrizioni del capitolo 6.8 ADR non è considerato container-cisterna di cantiere.

Volume utile: Livello di riempimento massimo ammesso indicato in modo permanente.

6.14.1.2 Campo di applicazione

Le disposizioni delle sezioni da 6.14.2–6.14.4 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano ai container-cisterna di cantiere. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione delle sezioni 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernenti i controlli non distruttivi, 6.8.2.4.3 e 6.8.2.5.2.

6.14.2 Costruzione

6.14.2.1 Spessore minimo del serbatoio, calcolo dello spessore

Le cisterne interne con un volume utile non superiore a 2000 litri devono essere costruite in acciaio con uno spessore di almeno 3 mm, quelle con volume utile superiore a 2000 litri, con uno spessore in

acciaio di almeno 5 mm. Sono consentiti anche spessori di parete equivalenti secondo la formula prevista al 6.8.2.1.18 ADR; tuttavia, per gli acciai inox austenitici lo spessore minimo delle cisterne interne deve essere di 2,5 mm fino a 2000 litri di volume utile e 4 mm oltre 2000 litri di volume utile.

Le cisterne esterne (recipienti di raccolta) devono soddisfare i medesimi requisiti di spessore di parete delle cisterne interne.

6.14.2.2 Dispositivi di protezione

I container-cisterna di cantiere devono essere dotati di un collare o una protezione simile che superi di almeno 25 mm gli elementi più alti da proteggere. Nei container-cisterna di cantiere con un volume utile non superiore a 2000 litri il collare deve essere costruito in acciaio con uno spessore di almeno 4 mm. Qualora il volume utile del container-cisterna di cantiere sia superiore a 2000 litri, l'acciaio deve essere spesso almeno 5 mm.

6.14.2.3 Realizzazione delle saldature

Tutti i cordoni di saldatura devono essere saldati su entrambi i lati. In caso di container-cisterna di cantiere con un volume utile non superiore a 1000 litri, è tuttavia consentito un cordone di saldatura su un solo lato (esterno) per congiungere il tetto con le pareti laterali del container.

La lunghezza del cordone di saldatura del collare deve essere almeno pari alla lunghezza totale di quest'ultimo; è ammessa la saldatura su un solo lato o in posizione sfalsata.

Non è consentito saldare manicotti e raccordi in ghisa malleabile.

6.14.2.4 Ulteriori requisiti

I container-cisterna di cantiere devono essere costruiti in modo tale da poter sempre resistere a una pressione di prova di 0,5 bar.

Devono inoltre essere rispettati i requisiti posti dalla legislazione sulla protezione delle acque in relazione alla costruzione e dotazione degli impianti prismatici di stoccaggio in acciaio.

6.14.3 Controlli e ispezioni

Si applica la norma EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.12.3.

La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pressione idraulica di prova pari a 0,5 bar.

Le cisterne esterne devono essere sottoposte a ispezione visiva.

6.14.4 Marcatura

La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo 5.3 dell'ADR.

Parte 7

Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione

Capitolo 7.4

Disposizioni relative al trasporto in cisterne

- 7.4.1** Qualora per vincoli locali o caratteristiche morfologiche del territorio il trasporto di carburante diesel, gasolio o gasolio da riscaldamento, soggetti alle disposizioni speciali 640L o 640M in base alla sezione 3.2.1 tabella A ADR, non sia consentito con veicoli delle categorie N e O previste dalle norme UE, è ammesso dietro apposita autorizzazione dell'autorità cantonale se effettuato in cisterne su carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV⁴⁷) conformi a quanto previsto dalla sezione 9.1.2 della presente appendice.

Capitolo 7.5

Disposizioni concernenti le condizioni di carico, scarico e movimentazione

7.5.2 Divieti di carico in comune

7.5.2.2 Carico in comune di mezzi di innesco e materie esplosive sullo stesso veicolo

I titolari di un permesso di brillamento (art. 57 e 58 OEspl⁴⁸) sono autorizzati a caricare insieme sullo stesso veicolo colli contenenti oggetti del gruppo di compatibilità B (mezzi di innesco) e colli con-tenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità D (materie e oggetti esplosivi) alle seguenti condizioni:

- a. il trasporto avviene esclusivamente ai sensi della sottosezione 1.1.3.6 ADR;
- b. la massa netta di materia esplosiva non supera i 20 kg per unità di trasporto;
- c. gli unici mezzi di innesco consentiti sono quelli del gruppo di compatibilità B autorizzati dall'Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica, purché non superino la quantità totale di 50 pezzi per unità di trasporto;
- d. i mezzi di innesco devono essere sistemati sul pavimento del veicolo. Le materie e gli oggetti esplosivi devono essere sistemati nel baule nel caso di automobili, ovvero sul pianale nel caso di furgoni;
- e. non è necessaria una copia dell'approvazione del compartimento separato o del sistema speciale di contenimento di protezione ai

⁴⁷ RS 741.41

⁴⁸ RS 941.411

sensi del punto 5.4.1.2.1 lettera d e della sottosezione 8.1.2.2 lettera c ADR.

7.5.11 Prescrizioni supplementari relative a classi o merci pericolose

In deroga alla disposizione speciale CV 36, i colli devono essere sempre caricati in veicoli aperti o ventilati oppure in container aperti o ventilati.

Parte 8

Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione

Capitolo 8.1

Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo

8.1.2.1.d) I documenti di cui alla sottosezione 1.10.1.4 ADR, che ogni membro dell'equipaggio deve recare con sé, devono essere certificati ufficiali.

Capitolo 8.2

Prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo

8.2.1 Campo di applicazione e prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti

Senza certificato di formazione ADR è consentito condurre veicoli soggetti all'obbligo del contrassegno soltanto in caso di:

- a. trasferimento di veicoli in panne;
- b. corse di prova legate a riparazioni o guasti;
- c. corse con veicoli cisterna per il controllo obbligatorio del veicolo o della cisterna;
- d. corse con veicoli cisterna effettuati da esperti della circolazione durante l'esame dei medesimi.

8.2.1.10 Formazione speciale per i conducenti della classe 7

8.2.1.10.1 Ai conducenti di veicoli che trasportano le materie radioattive N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333 si applica la sezione 8.2.1 dell'ADR.

8.2.1.10.3 I conducenti di veicoli che trasportano esclusivamente materie della classe 7, e questo unicamente all'interno della Svizzera, possono essere esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di base. Essi devono seguire un corso di radioprotezione e un corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive e superarne gli esami. Ciascuno di questi due corsi deve comprendere almeno 8 unità di insegnamento. La partecipazione al corso e il superamento dell'esame sono attestati mediante l'apposizione sul certificato di formazione

SDR⁴⁹ della dicitura «Trasporto di materie radioattive secondo 8.2.1.10.3, appendice 1, SDR, valido unicamente per il trasporto in Svizzera». Il certificato è rinnovato per un periodo di cinque anni se, nei dodici mesi precedenti la sua scadenza, il candidato ripete la formazione e supera l'esame.

8.2.1.11 Formazione dei conducenti titolari di abilitazione al brillamento o all'utilizzazione

I titolari di permessi di brillamento o d'uso che riportano le sigle FWB o HA (art. 51 e 52 dell'ordinanza del 27 novembre 2000⁵⁰ sugli esplosivi) sono autorizzati a trasportare senza certificato di formazione ADR merci pericolose della classe 1. Quest'autorizzazione è tuttavia limitata agli esplosivi e agli oggetti pirotecnici indicati nei permessi rilasciati.

8.2.1.12 *Abrogato*

Capitolo 8.4

Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli

8.4.1 Sosta e parcheggio

8.4.1.1 Sosta e parcheggio in generale

La sosta volontaria e il parcheggio su strada pubblica di un veicolo che trasporta merci soggette alla presente ordinanza sono vietati, salvo per esigenze legate al trasporto stesso, quali il carico, lo scarico, il controllo del veicolo e del carico, l'approvvigionamento del conducente o la presenza di cattive condizioni atmosferiche. Nel limite del possibile, le soste volontarie e i parcheggi prolungati devono essere effettuati in luoghi non accessibili a terzi non autorizzati.

8.4.1.2 Sosta e parcheggio di notte o in caso di scarsa visibilità

Quando, di notte o in caso di scarsa visibilità, un veicolo rimane fermo sulla carreggiata per il mancato funzionamento delle luci, devono essere collocati i segnali d'avvertimento di cui alla sezione 8.1.5 ADR davanti e dietro il veicolo a una distanza di 10 m. Inoltre, secondo l'articolo 23 capoverso 2 ONC⁵¹, il segnale di veicolo fermo deve essere posto ad almeno 50 m di distanza.

8.4.1.3 Sosta e parcheggio di un veicolo che costituisce un particolare pericolo

Se la natura delle merci pericolose trasportate dal veicolo in sosta o in parcheggio comporta un particolare pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare in caso di spargimento sulla carreggiata di materie pericolose per i pedoni, gli animali o i veicoli, e se l'equipaggio

⁴⁹ Cfr. istruzioni dell'USTRA relative al materiale usato per il certificato di formazione SDR.

⁵⁰ RS 941.411

⁵¹ RS 741.11

del veicolo non può rimediare rapidamente a questo pericolo, vanno avvertite immediatamente le autorità competenti più vicine. Inoltre, l'equipaggio del veicolo prenderà le misure prescritte nelle istruzioni alla sezione 5.4.3 ADR.

Capitolo 8.5

Prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari

Le disposizioni speciali S11 e S12 non sono applicabili.

Parte 9

Prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli

Capitolo 9.1

Campo di applicazione, definizioni e disposizioni per l'approvazione dei veicoli

9.1.2

Approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT e delle MEMU

I carri a motore adibiti al trasporto di merci pericolose in cisterne di cui alla sezione 7.4.1 della presente appendice devono soddisfare le prescrizioni dei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7 ADR, ad eccezione della sezione 9.2.5 e della sottosezione 9.7.5.2. La conformità a tali disposizioni è attestata dal certificato di approvazione di cui alla sottosezione 9.1.3.5 ADR, nel quale dovranno figurare al numero 7 la designazione del veicolo AT e al numero 11 la dicitura «Autorizzazione come veicolo AT secondo la sezione 7.4.1 appendice 1 SDR» nonché la zona d'impiego ammessa.

Appendice 252
(art. 13 cpv. 2)

Tratti stradali con limitazioni supplementari

1.9.5⁵³ Tratti stradali con gallerie: elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni

Cantone	Tratti stradali Strada nazionale = N Strada cantonale = SC	Galleria	Categoria di galleria (1.9.5.2 ADR)
UR/TI	N2 Göschenen–Airolo	San Gottardo	E
GR	N13 Thusis–Ticino	San Bernardino	E
TG	SC Frauenfeld	Rotatoria stazione di Frauenfeld	E
TI	SC Bellinzona–Brissago	Mappo/Morettina	E
TI	SC Lugano	Vedeggio–Cassarate	E
VD	SC Crissier	Galerie du Marcolet	E
VS/Italia	SC Martigny–Aosta	Gran San Bernardo	E

1.9.6 Tratti stradali in prossimità di acque protette

1.9.6.1 Elenco dei tratti stradali sui quali il trasporto di merci pericolose è vietato

Sui seguenti tratti stradali è vietato il trasporto di merci pericolose secondo 1.9.6.2:

- AG Baden/Dättwil, «Täferstrasse» (lunghezza ca. 250 m);
- AG Frick-Oeschgen, «Oeschgerstrasse» (lunghezza ca. 600 m);
- AG Strada cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tratto parziale «Berghof» (punto 663) fino a «Liegenschaft Restaurant Waldegg»;
- AG Strada cantonale 420⁵⁴, tratto compreso fra Mülligen, lunghezza 400 m e Birmenstorf, lunghezza 500 m;
- AG Reinach, «Brüggelmoosstrasse» (lunghezza 400 m);
- AG Spreitenbach, strada comunale «Müslistrasse» (lunghezza 250 m);
- BE Belp, Gürbebrücke–biforcazione Auhaus/Giessenhof (lunghezza 1,3 km);

⁵² Il testo della presente appendice originariamente non è stato pubblicato nella RU (RU 2002 4224, 2005 2351, 2006 4905, 2007 6829, 2008 5087, 2009 4735, 2012 6533, 2013 4711). La versione consolidata dell'appendice contiene le mod. approvate il 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4625 4627). Aggiornato dal n. I dell'O del DATEC del 14 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4335).

⁵³ La numerazione impiegata nella presente appendice rinvia a quella dell'ADR (RS 0.741.621).

⁵⁴ Servizio a domicilio autorizzato.

- BE Strada cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (lunghezza 3 km) compreso l'incrocio in direzione di Kappelen (lunghezza ca. 1 km);
- BE Neueneegg, Süri–Matzenried (lunghezza 1,5 km);
- BE Seedorf, strada comunale Rähhalen–biforcazione Holteren/Ruchwil (lunghezza 300 m);
- BL Itingen, «Sonnenbergweg/Weiermattweg» (tratto compreso fra il raccordo T2 e il limite del Comune di Sissach, lunghezza 750 m);
- BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tratto compreso fra «Auhafen» e Anschluss Hagnau, lunghezza 2,4 km);
- BL Sissach, «Grienmattweg» (tratto compreso fra «Steblicherweg» e «Icktenweg», lunghezza 800 m);
- BS Basel e Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse» (tratto fra «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» e «Rauracherstrasse», lunghezza ca. 1 km);
- BS Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tratto compreso fra «Rauracherstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)⁵⁵;
- BS Riehen, «Rauracherstrasse» (tratto compreso fra «Äussere Baselstrasse» e «Bäumlihofstrasse», lunghezza ca. 200 m)⁵⁶;
- BS Riehen, «Weilstrasse» (tratto compreso fra «Lörracherstrasse» e Zollamt «Weilstrasse», lunghezza ca. 800 m);
- GE Strada cantonale 75, Chemin de la Greube fino alle ghiaiere di «Bois de Bay»⁵⁷⁺⁵⁸ (lunghezza 1,3 km);
- GE Strada cantonale 80, Route de Veyrier–frazione di Vessy ⁵⁹⁺⁶⁰ (lunghezza 1,1 km);
- GE Pont de la Fontenette⁶¹;
- GE Pont de Vessy⁶²;
- GE Pont du Val d'Arve⁶³;
- GE Route du Bout du Monde⁶⁴⁺⁶⁵ (lunghezza 600 m);

⁵⁵ Servizio a domicilio autorizzato.

⁵⁶ Servizio a domicilio autorizzato.

⁵⁷ Servizio a domicilio autorizzato.

⁵⁸ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁵⁹ Servizio a domicilio autorizzato.

⁶⁰ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶¹ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶² Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶³ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

⁶⁴ Servizio a domicilio autorizzato.

⁶⁵ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.

- GE Route du Bout du Monde⁶⁶ (tratto compreso fra il ponte e la frazione di Vessy, lunghezza 800 m);
- GE Tratto che costeggia la riva sinistra del Rodano, dal «Barrage de Verbois» in direzione del «Moulin-de-Vert»⁶⁷ (lunghezza 1,5 km);
- GE Strada che costeggia la riva nord del Rodano, dalla «Route de Verbois» alla fabbrica di Verbois e alle ghiaiere di Russin⁶⁸⁺⁶⁹ (Länge 1 km);
- GE Tratto dalla «Route de Peney» alla cosiddetta «Maison Carrée»⁷⁰⁺⁷¹ (lunghezza 1 km);
- NE Strada cantonale 414, St-Martin–segheria Debrot (lunghezza 1 km);
- NE Strada cantonale 2233, dal sud di Boveresse fino al nord di Môtiers (Place de la gare) (lunghezza 950 m)⁷²;
- SO Grenchen, Grenchen–Romont, «Romontstrasse» (lunghezza 400 m);
- SG Strada di congiunzione tra Valens e Vasön (lunghezza 2,3 km);
- VD Strada cantonale 26, Le Brassus–Kreuzung Grand-Fuey (lunghezza 11 km)⁷³;
- VD Strada cantonale 289, Orny–Bavois, par Entreroches (lunghezza 2,2 km).

1.9.6.2 Elenco delle merci il cui trasporto è vietato

Merci pericolose delle classi da 1 a 9 che soddisfano i criteri del paragrafo 2.2.9.1.10 ADR.

- ⁶⁶ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
- ⁶⁷ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
- ⁶⁸ Servizio a domicilio autorizzato.
- ⁶⁹ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
- ⁷⁰ Servizio a domicilio autorizzato.
- ⁷¹ Su questi tratti stradali, il trasporto di liquidi di cui al n. 1.9.6.2 della presente appendice è vietato solo se effettuato con veicoli cisterna.
- ⁷² Servizio a domicilio autorizzato.
- ⁷³ Servizio a domicilio autorizzato.

Appendice 3⁷⁴
(art. 13 cpv. 1)

Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto

Devono essere rispettate le prescrizioni più restrittive delle appendici 1 e 2.

N° ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizione
	3.1.2 ADR	2.2 ADR	2.2 ADR	2.1.1.3 ADR	5.2.2 ADR	
1017	COLORO	2	2TOC		2.3+5.1+8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
1076	FOSGENE	2	2TC		2.3+8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2	2TC		2.3+8	Peso netto massimo ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
3375	NITRATO DI AMMONIO IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL, liquido o solido, per la fabbricazione degli esplosivi da mina	5.1	O2	II	5.1	In caso di trasporto in unità mobili per la fabbricazione di esplosivi (Mobile Explosives Manufacturing Units, MEMU) secondo 6.12 ADR in cisterne di acciaio: <ul style="list-style-type: none"> – non ammesso con capacità \geq 1000 l; – ammesso con capacità $<$ 1000 l, a condizione che il dispositivo di aerazione sia a collo di cigno secondo 6.12.4.4 ADR
	Materie e oggetti esplosivi					In caso di trasporto con MEMU: è necessaria l'autorizzazione dell'USTRA secondo 7.5.5.2.3 ADR

⁷⁴ Il testo della presente appendice non è stato pubblicato nella RU (RU **2002** 4224, **2008** 5087). Nuovo testo giusta il n. 1 cpv. 2 dell'O del DATEC del 26 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 3455).